

# STATUTO DELLA FONDAZIONE "GIUSTO BARBIN - INSIEME PER LA VITA"

## **Preambolo**

La Fondazione nasce dalla volontà di diffondere e proseguire l'opera di Giusto Barbin, educatore e uomo di fede.

Egli ha speso la vita per avvicinare gli uomini tra loro, promuovendo la conoscenza reciproca ed i rapporti interpersonali, con la volontà e la convinzione di seguire la strada dettata dal comandamento di Gesù Cristo: "amatevi come io vi ho amato".

I fondatori e componenti la "*Famiglia di Casole - il Mulino*", la cui nascita è principalmente dovuta all'impegno e alla profonda fiducia di Giusto, con lui hanno trascorso molti anni della propria vita, in gioia e profondo apprezzamento; anche a mezzo della Fondazione vogliono proseguire il cammino da lui tracciato, testimoniando che è possibile vivere intensamente la propria esistenza a fianco delle persone amate, realizzando una famiglia aperta all'accoglienza che trascenda legami di sangue e vincoli coniugali, riconoscendo nell'altro il proprio fratello.

I fondatori e componenti la "*Famiglia di Casole - il Mulino*", nella consapevolezza di vivere la loro vocazione, vogliono spendere le proprie forze nella continuazione dell'esperienza sinora vissuta della famiglia allargata, certi così di interpretare e concretizzare la volontà di Giusto, spinti dalla convinzione che la fatica profusa per il bene del prossimo ripaga copiosamente in gioia e serenità.

Questa l'eredità morale e spirituale di Giusto che i Fondatori componenti la "*Famiglia di Casole - il Mulino*", vogliono continuare a vivere nel presente e trasmettere al futuro.

## **Art. 1**

### **COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE**

E' costituita nel Comune di Vicchio una Fondazione denominata FONDAZIONE GIUSTO BARBIN - INSIEME PER LA VITA.

La Fondazione è soggetta alla disciplina dettata dal presente Statuto e, per quanto da esso non previsto, dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

## **Art. 2**

### **SEDE**

La Fondazione ha sede in Vicchio (Firenze), Via Casole n° 20 presso la residenza comunitaria "*Famiglia di Casole - il Mulino*". Gli organi della Fondazione possono riunirsi e deliberare anche in luoghi diversi dalla sede.

## **Art. 3**

### **SCOPI DELLA FONDAZIONE**

In conformità allo stile di vita di Giusto Barbin, all'esperienza e alla tradizione della "*Famiglia di Casole - il Mulino*", la Fondazione opera in base a principi di solidarietà umana nell'ambito socio-assistenziale ed educativo. Scopo della Fondazione è quello di realizzare la promozione umana in tutti i suoi aspetti, con particolare attenzione alle persone con maggiori difficoltà.

Nello specifico la Fondazione opera per il perseguimento e il raggiungimento dei seguenti scopi:

- a) continuare l'impegno umano, di fede e civile di Giusto Barbin;
- b) proseguire concretamente l'esperienza di vita comunitaria "*Famiglia di Casole - il Mulino*";
- c) adoperarsi per far conoscere l'esperienza di comunità di famiglie attraverso la condivisione e il confronto con altre esperienze e con persone desiderose di intraprendere un cammino di vita ad esso simile;
- d) impegnarsi ed operare concretamente affinché il concetto ed il sentimento di famiglia divengano messaggio positivo e proposta che ognuno possa realisticamente recepire, comprendere, apprezzare ed accogliere, nel rispetto reciproco di individui pensanti, ciascuno singolarmente voluto da Dio Padre;
- e) promuovere e sostenere:
  - iniziative culturali, sociali, educative, religiose e politiche volte alla valorizzazione della persona e della famiglia;
  - l'approfondimento dell'istituto dell'affidamento familiare, impegnandosi anche ad attribuire un ruolo più rilevante e significativo alla famiglia affidataria;
  - i minori e i giovani in crescita, affinché sentendosi ascoltati, compresi e sostenuti, possano ricevere il giusto incoraggiamento a dare il massimo di se stessi, con fiducia e pazienza, trasmettendo al prossimo valori cristiani vissuti realmente;
- f) impegnarsi ed operare concretamente nella realtà dei giovani per offrire loro consigli, esperienze, esempi concreti e sostegno nella ricerca di significato della vita anche attraverso l'impegno diretto verso gli ultimi e gli esclusi;
- g) trasmettere l'importanza che assume la disponibilità di fare comunione con gli altri, quale strumento fondamentale per combattere la solitudine, superando gli schemi individualistici e relativistici che la società propone;
- h) promuovere, tutelare e garantire i diritti e gli interessi delle fasce sociali più svantaggiate, attraverso una cultura dell'accoglienza intesa come educazione alla solidarietà e alla diversità;
- i) mantenere in buone condizioni e sviluppare anche tramite la realizzazione di nuove opere ed ampliamenti strutturali, nel rispetto delle sue prerogative e delle sue finalità, il complesso immobiliare ed il relativo resede posti in Vicchio (Firenze), Via Casole n° 20 pervenuti alla Fondazione dai Fondatori e facenti parte del patrimonio della stessa.

La Fondazione non ha scopo di lucro e pertanto, fintantoché la stessa non sarà estinta, è posto divieto alla distribuzione anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, riserve, quote di capitale, di patrimonio o di entrate. Il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia decidere di destinare utili o avanzi di gestione a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale o di associazioni di promozione sociale, purché in tal modo non si ponga in pericolo o si ostacoli il raggiungimento degli scopi della Fondazione e lo svolgimento delle sue attività.

#### **Art. 4**

#### **ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE**

Al fine di conseguire gli scopi previsti dall'articolo precedente, la Fondazione svolge, nell'ambito della Regione Toscana, le seguenti attività:

- a) tutela, promuove e valorizza gli scritti, gli appunti, le parole, il pensiero e lo spirito profetico di Giusto Barbin, eventualmente provvedendo alla loro pubblicazione e diffusione;
- b) promuove iniziative per favorire la conoscenza della realtà di famiglia allargata *Famiglia di Casole - il Mulino* ed il confronto con esperienze analoghe;

- c) accoglie e sostiene, nei limiti delle possibilità della Fondazione e dei suoi membri ed in collaborazione coi servizi sociali territoriali, persone in disagio, con particolare riguardo ai minori;
- d) attiva e promuove qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, necessaria o utile al raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- e) partecipa direttamente a iniziative parrocchiali, vicariali e diocesane, aventi ad oggetto gli scopi o le attività del presente statuto e comunque ad essi connesse ed affini;
- f) svolge e promuove attività di rete, volte a valorizzare la ricchezza che viene dal confronto con altri soggetti motivati e dal lavoro sinergico finalizzato verso obiettivi di giustizia sociale e di promozione umana;
- g) promuove e collabora con le istituzioni e con altri soggetti del terzo settore per l'attivazione di interventi in rete di tipo sociale;
- h) organizza, anche in collaborazione con altri soggetti, incontri, convegni, dibattiti e manifestazioni aventi ad oggetto:
- il concetto di famiglia ed il suo più profondo significato di proposta di vita;
  - la cultura dell'accoglienza e dell'affido familiare;
  - approfondimenti sulla condizione giovanile;
  - la cultura della solidarietà e della diversità;
- i) opera direttamente, anche tramite gli incontri e le iniziative di cui al punto precedente, nel campo dell'educazione dei bambini, dei ragazzi e dei giovani;
- j) promuove la partecipazione delle giovani generazioni ad esperienze culturali, sociali, religiose e politiche che siano capaci di formare degli uomini, di sollecitare ed esprimere le potenzialità e le aspirazioni creative di ciascuno;
- k) conclude accordi di collaborazione con istituzioni, associazioni, fondazioni o altri enti in qualunque forma costituiti, aventi scopi affini a quelli della Fondazione;
- l) svolge, anche per conto di soggetti pubblici e privati, ricerche nell'ambito della Regione Toscana su argomenti attinenti le proprie finalità;
- m) partecipa a ricerche scientifiche in ambito sociologico, psicologico, antropologico e pedagogico, al fine di consentire l'individuazione di modelli adeguati da adottare nella realizzazione di rapporti interpersonali e sociali;
- n) promuove ed effettua, anche per conto di terzi, studi e ricerche aventi ad oggetto gli scopi della Fondazione e le sue attività;
- o) pubblica libri, direttamente o indirettamente, fonda riviste e pubblicazioni periodiche o ne acquisisce la titolarità o la partecipazione, al fine di facilitare il raggiungimento degli scopi della Fondazione e lo svolgimento delle sue attività.
- p) promuove attività, anche economiche, ed esegue, direttamente e indirettamente, le opere necessarie o utili a mantenere in buone condizioni e ad incrementare il patrimonio della Fondazione pervenuto dai Fondatori.

La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle indicate soltanto se connesse o affini ai propri scopi.

## **Art. 5**

### **MEZZI**

La Fondazione può avvalersi, per il raggiungimento degli scopi statutari, di strutture e soggetti, pubblici e privati, autonomi dalla Fondazione, nonché dell'opera di personale qualificato, e ciò anche stipulando appositi contratti e convenzioni.

Al fine di svolgere le proprie attività e conseguire i propri scopi statutari, la Fondazione impiega gli utili, le rendite, gli avanzi di gestione ed in generale ogni entrata della Fondazione.

## **Art. 6 ORGANI**

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Segretario;
- d) il Tesoriere;
- e) il Revisore dei conti;
- f) il Comitato dei Fondatori;
- g) il Comitato dei Sostenitori.

## **Art. 7 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSIZIONE**

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero da cinque a nove membri. Il numero di membri viene previamente stabilito dal Comitato dei Fondatori.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti, a maggioranza assoluta, dal Comitato dei Fondatori anche tra soggetti esterni al proprio seno. In questo caso deve essere riservata ai Fondatori la maggioranza dei due terzi dei componenti.

I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti e rinominati.

Decadono dalla loro carica i consiglieri che, nell'arco del proprio mandato triennale, ingiustificatamente non presenziano a tre riunioni del Consiglio. La decadenza, che ha effetto immediato, viene dichiarata dal Consiglio di Amministrazione.

Ogniquale volta un consigliere viene meno per scadenza, morte, dimissioni, rinuncia alla carica o decadenza da essa, il Comitato dei Fondatori lo sostituisce entro trenta giorni. Il nuovo consigliere dura in carica sino alla scadenza naturale del mandato del consigliere sostituito.

## **Art. 8 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FUNZIONAMENTO**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente che, almeno cinque giorni prima della data della riunione, invia un avviso scritto di convocazione, anche per fax o per posta elettronica.

In caso di urgenza, la convocazione potrà avvenire con tempi più brevi e l'urgenza dovrà essere dichiarata nell'avviso di convocazione.

Non appena sono stati eletti e nominati i membri del Consiglio di Amministrazione, il consigliere più anziano, anche verbalmente, convoca il Consiglio per l'elezione del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte l'anno, oltre la riunione di nomina del Presidente, e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o allo stesso ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Se non è diversamente stabilito dallo Statuto, il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto espresso dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Né i consiglieri, né il Presidente possono esprimere il proprio voto a mezzo di delega.

Hanno diritto di partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, il Segretario e il Tesoriere, quando sono estranei al Consiglio stesso, nonché il Revisore dei conti e l'Accompagnatore Spirituale e coloro che siano stati invitati dal Presidente.

## **Art. 9**

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **COMPITI**

Il Consiglio di Amministrazione provvede direttamente con le sue deliberazioni:

- a) alla nomina nel proprio seno del Presidente e del Vice Presidente;
- b) alla nomina del Segretario e del Tesoriere;
- c) alle modificazioni dello Statuto, da adottarsi a maggioranza assoluta dei due terzi e previo parere favorevole del Comitato dei Fondatori;
- d) alla formazione ed all'approvazione della relazione programmatica, del bilancio di previsione e del rendiconto annuale di gestione;
- e) alla formazione degli inventari;
- f) alla formazione di uno o più regolamenti interni ed alla revoca o modifica dei medesimi;
- g) alla predisposizione di specifici programmi di attività da svolgere per periodi limitati e definiti;
- h) all'accettazione o al rifiuto di lasciti, donazioni, oblazioni, eredità, legati, contributi e ogni altra elargizione effettuata a titolo di liberalità devoluti da soggetti privati e pubblici alla Fondazione, nonché alla loro destinazione a patrimonio o ad altri scopi ed impieghi;
- i) alla destinazione e all'impiego degli avanzi di gestione e delle entrate;
- j) agli acquisti, alle alienazioni, alle liti e alle transazioni;
- k) alla delega di poteri e competenze al Presidente, eccetto quelli relativi alla formazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione e della relazione programmatica, alla dichiarazione della decadenza dei consiglieri e alle modifiche statutarie;
- l) alla ratifica degli atti di propria competenza adottati dal Presidente nei casi di urgenza;
- m) alla indicazione dei soggetti, siano essi volontari, dipendenti, membri di organi o organi della Fondazione, che, in base a criteri per ognuno eguali e paritari, il Consiglio ritenga debbano essere rimborsati delle spese sostenute o retribuiti per l'opera prestata a favore della Fondazione, altresì determinando le modalità di erogazione e l'entità dei rimborsi e delle retribuzioni;
- n) ad incaricare il Segretario dell'aggiornamento annuale dell'elenco dei membri del Comitato dei Sostenitori e, a seguito di nuove nomine o cancellazioni effettuate dal Comitato dei Fondatori, dell'aggiornamento dell'elenco dei Fondatori;
- o) ad approvare la partecipazione dei membri al Comitato dei Sostenitori e a pronunciare l'esclusione degli stessi nei casi previsti dal presente Statuto;
- p) a fissare annualmente l'entità dei singoli contributi, monetari o di ogni altro genere, anche non economico, dovuti ogni anno alla Fondazione da parte di ciascun membro del Comitato dei Sostenitori;
- q) alla dichiarazione di estinzione della Fondazione e alla conseguente nomina dei liquidatori, ai

sensi del successivo art. 22;

r) in generale, a tutti gli atti di amministrazione, di direzione e di gestione che siano necessari o utili al buono e regolare andamento della Fondazione o che riguardino la esecuzione delle deliberazioni prese dallo stesso Consiglio;

s) residualmente, ad ogni altro compito non riservato ad altri organi dalla legge o dal presente Statuto.

## **Art. 10 PRESIDENTE**

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i Fondatori nel proprio seno e a maggioranza assoluta dei propri membri.

Egli dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei rapporti con i terzi.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne dirige le sedute, firma la corrispondenza e tutti gli atti interni ed esterni, presiede le riunioni del Comitato dei Fondatori e del Comitato dei Sostenitori e, in generale, provvede insieme al Consiglio di Amministrazione al funzionamento della Fondazione.

Al Presidente è affidata l'ordinaria amministrazione dei beni patrimoniali della Fondazione.

Il Presidente esercita i poteri che eventualmente gli siano delegati, nei limiti di quanto previsto dall'articolo precedente, dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione ad eccezione della formazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione e della relazione programmatica, della dichiarazione di decadenza dei consiglieri e delle modifiche statutarie. Tali provvedimenti dovranno essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva, che dovrà essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento.

La Fondazione sta in giudizio in persona del Presidente, che la rappresenta in tale sede a tutti gli effetti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, e solo in tali casi, lo surrognerà in tutte le sue attribuzioni il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, in presenza di gravi motivi e con la maggioranza assoluta dei due terzi, può revocare il mandato al Presidente o al Vice Presidente.

## **Art. 11 SEGRETARIO**

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche tra soggetti esterni al proprio seno.

Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio di Amministrazione, se sussistono gravi motivi, e con la maggioranza assoluta dei due terzi può revocare il mandato al Segretario.

Il Segretario ha per compiti:

a) curare i rapporti tra i vari organi della Fondazione;

b) dare esecuzione alle decisioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente o del Vice Presidente;

- c) curare l'esecuzione del programma delle attività e della relazione programmatica secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione;
- d) curare l'organizzazione amministrativa della Fondazione;
- e) redigere i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- f) tenere l'archivio nonché curare la corrispondenza;
- g) conservare e tenere a disposizione degli organi della Fondazione l'elenco dei membri del Comitato dei Fondatori e del Comitato dei Sostenitori, nonché aggiornare detti elenchi su incarico del Consiglio di Amministrazione;
- h) curare il rapporto tra l'Accompagnatore Spirituale e gli organi della Fondazione;
- i) compiere in genere tutti i servizi di natura tecnica ed amministrativa della Fondazione e svolgere le mansioni che gli sono delegate dal Consiglio di Amministrazione.

## **Art. 12 TESORIERE**

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti, anche esterni al proprio seno, dotati di adeguata capacità tecnica.

Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio di Amministrazione, se sussistono gravi motivi, e con la maggioranza assoluta dei due terzi può revocare il mandato al Tesoriere.

Il Tesoriere è responsabile della corretta tenuta della contabilità della Fondazione, tiene l'inventario dei beni, cura la gestione della cassa, ne tiene idonea contabilità e svolge le relative verifiche.

## **ART. 13 REVISORE DEI CONTI**

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su designazione del Comitato dei Fondatori solo tra gli iscritti al registro dei revisori contabili esterni al proprio seno.

Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio di Amministrazione, se sussistono gravi motivi, e con la maggioranza assoluta dei due terzi può revocare il mandato al Revisore dei Conti.

Il Revisore dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento.

Al Revisore dei Conti è affidato inoltre il controllo contabile della Fondazione. In particolare:

- redige relazioni sul bilancio di previsione, sul bilancio consuntivo e sui risultati di gestione;
- può formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in materia di assetti organizzativi, amministrativi e contabili, al fine di conseguire miglioramenti di efficacia e di efficienza di gestione.

Il Revisore dei Conti riferisce al Presidente e al Consiglio di Amministrazione sulle eventuali irregolarità riscontrate.

Egli fornisce al Consiglio di Amministrazione, su sua richiesta, valutazioni tecniche utili all'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio stesso.

## **ART. 14**

### **COMITATO DEI FONDATORI**

Fanno parte del Comitato dei Fondatori i Fondatori e quei soggetti successivamente cooptati dal Comitato stesso, a maggioranza assoluta, purché condividano i principi ispiratori della Fondazione e godano di riconosciute stima e fiducia. I soggetti cooptati assumono a pieno titolo e a tutti gli effetti la qualifica di Fondatore.

Qualora un Fondatore venga meno, per morte o qualsiasi altra ragione, o rinunci alla carica di Fondatore, verrà cancellato dall'elenco dei Fondatori.

L'elenco dei Fondatori verrà conseguentemente aggiornato dal Segretario su incarico del Consiglio di Amministrazione.

Se non diversamente stabilito, il Comitato dei Fondatori delibera a maggioranza dei propri membri. Il Comitato dei Fondatori si riunisce tutte le volte in cui debba adottare deliberazioni ai sensi del presente Statuto ed ogni volta che ne faccia richiesta il Presidente o che ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi membri. La convocazione avviene nei modi e nei tempi previsti dall'art. 8.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente.

Il Comitato dei Fondatori:

- a) ha il compito di nominare, a maggioranza assoluta, i membri del Consiglio di Amministrazione e di reintegrarne il numero in caso di morte, dimissioni, rinuncia alla carica o decadenza;
- b) designa il Revisore dei Conti, fissandone il compenso;
- c) esamina il bilancio di previsione, il rendiconto di gestione e la relazione programmatica prima dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e ne rilascia le eventuali osservazioni;
- d) rilascia il proprio parere al Consiglio di Amministrazione nei casi in cui sia previsto dallo Statuto, nonché in ogni altro caso sia richiesto dal Consiglio di Amministrazione;
- e) stabilisce, a maggioranza assoluta e previo parere favorevole vincolante del Consiglio di Amministrazione, le modalità di esercizio del diritto di residenza e abitazione di cui all'articolo successivo.

Le modalità di esercizio del diritto di residenza e abitazione potranno essere modificate attraverso la riattivazione dell'iter di approvazione, su proposta di un Fondatore.

Il Comitato dei Fondatori, sentito obbligatoriamente l'Accompagnatore Spirituale, individua i soggetti pubblici e privati a cui devolvere i beni residui della Fondazione nel caso di sua estinzione e liquidazione.

## **ART. 15**

### **DIRITTI DEI FONDATORI**

Tutti i Fondatori hanno diritto di risiedere a vita con la propria famiglia presso la residenza comunitaria *Famiglia di Casole – il Mulino* e, precisamente, nei locali costituenti il complesso immobiliare conferito dai Fondatori stessi nel patrimonio della Fondazione, posto a Vicchio (Firenze) in via Casole n. 20.

Il diritto di residenza e abitazione è esercitato dai Fondatori nel rispetto delle modalità stabilite dal Comitato dei Fondatori, secondo quanto previsto dal precedente articolo.

## **ART. 16**

### **COMITATO DEI SOSTENITORI**

Il Comitato dei Sostenitori è composto da persone fisiche, persone giuridiche, comitati, associazioni, fondazioni, parrocchie, diocesi, ed ogni altro ente, pubblico o privato, in qualsiasi forma costituito, che condividono gli scopi o l'ideale ispiratore della Fondazione e la cui partecipazione al Comitato sia stata approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato dei Sostenitori si riunisce una volta l'anno nel mese di aprile e tutte le volte in cui ne sia fatta richiesta da un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione o dal Presidente o da un terzo dei Sostenitori.

Le riunioni sono convocate dal Presidente mediante avvisi di convocazione inoltrati ai Sostenitori nei modi e nei tempi previsti dall'art. 8.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente.

I membri del Comitato dei Sostenitori possono essere esclusi dal Comitato stesso, mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione, qualora, alla data della seduta annuale del Comitato, non abbiano interamente e regolarmente versato il contributo annuale stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato delibera a maggioranza dei suoi membri, il cui diritto di voto, qualora non si tratti di persone fisiche, è esercitato dal rappresentante legale o suo delegato, il cui nominativo deve essere comunicato prima di ogni seduta al Presidente.

Né i membri, né il Presidente possono esprimere il proprio voto a mezzo di delega.

Il Comitato dei Sostenitori ha il compito di proporre al Consiglio di Amministrazione le iniziative ritenute opportune per il perseguimento delle finalità della Fondazione e di sollecitare le attività della stessa.

Il Comitato svolge il suo compito mediante deliberazioni di parere. Qualora, a seguito di una seduta, il Comitato deliberi un parere, il Presidente deve inserire l'esame dello stesso nell'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio di Amministrazione.

Qualora, a seguito di una riunione, il Comitato deliberi un parere urgente, il Presidente provvede a convocare la seduta del Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni. Il Consiglio di Amministrazione se non dà esecuzione al parere o allo stesso non si uniforma, deve espressamente motivare la propria deliberazione.

## **ART. 17**

### **ACCOMPAGNATORE SPIRITUALE**

E' istituita la figura dell'Accompagnatore Spirituale.

Egli si adopera affinché la Fondazione svolga la sua azione in coerenza e nel rispetto degli insegnamenti della Chiesa Cattolica ed in particolare in materia di dottrina sociale.

Egli partecipa alla vita della Fondazione approfondendo temi di carattere spirituale e morale legati alle scelte da adottare e alle conseguenti attività.

Le modalità di nomina dell'Accompagnatore Spirituale sono stabilite dal Comitato dei Fondatori.

L'Accompagnatore Spirituale, preferibilmente, è una persona consacrata alla vita religiosa ritenuta adeguata al compito affidato.

L'Accompagnatore Spirituale può fare inserire all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione e del Comitato dei Fondatori eventuali punti da lui ritenuti particolarmente importanti o urgenti.

Il Consiglio di Amministrazione invia all'Accompagnatore Spirituale, per le sue eventuali osservazioni, la relazione programmatica ed il bilancio di previsione, prima della loro approvazione. L'Accompagnatore Spirituale, per gravi motivi e con adeguata giustificazione, può disporre di sospendere temporaneamente atti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato dei Fondatori. L'organo è tenuto a riesaminare l'atto sospeso entro i successivi venti giorni, a quel punto la decisione è definitiva.

L'Accompagnatore Spirituale esprime il proprio parere obbligatorio nei casi di estinzione della Fondazione e di conseguente devoluzione dei beni.

## **ART. 18 PATRIMONIO**

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni immobili meglio descritti nell'atto costitutivo di cui il presente Statuto costituisce allegato "A".

Il patrimonio della Fondazione è altresì costituito:

- a) dai beni mobili e immobili, liquidi, valori, titoli e quant'altro pervenga alla Fondazione attraverso lasciti, donazioni, oblazioni, eredità, legati, contributi e altre elargizioni effettuate a titolo di liberalità da soggetti privati e pubblici, sostenitori o meno, ed accettate dal Consiglio di Amministrazione e dallo stesso destinate a patrimonio;
- b) dalle entrate di qualsiasi genere (inclusi gli avanzi di gestione) espressamente destinate dal Consiglio di Amministrazione a patrimonio;
- c) dai beni mobili e immobili, liquidi, valori, titoli e quant'altro i Fondatori e i Sostenitori liberamente ed espressamente destinino al patrimonio della Fondazione;
- d) dalla somma di euro 2.000,00 (duemila e centesimi zero) versata in sede di costituzione dai Fondatori.

## **ART. 19 ENTRATE**

Le entrate della Fondazione, necessarie alla stessa per svolgere le proprie attività e conseguire i propri scopi, sono costituite:

- a) dai proventi, dalle rendite e da ogni altra tipologia di entrata derivanti dal patrimonio della Fondazione e dalle sue attività;
- b) dai beni mobili e immobili, liquidi, valori, titoli e quant'altro pervenga alla Fondazione attraverso lasciti, donazioni, oblazioni, eredità, legati, contributi e altre elargizioni effettuate a titolo di liberalità da soggetti privati e pubblici, sostenitori o meno, ed accettate dal Consiglio di Amministrazione e dallo stesso non destinate a patrimonio;
- c) dai beni mobili e immobili, liquidi, valori, titoli e quant'altro i Fondatori e i Sostenitori liberamente ed espressamente destinino quale entrata della Fondazione;
- d) dalle sovvenzioni, contributi o altre elargizioni destinate allo svolgimento di specifiche attività;
- e) in generale, da ogni valore economico prodotto dalla Fondazione o ad essa lecitamente pervenuto ed accettato che non faccia parte del patrimonio ed allo stesso non sia espressamente destinato.

Le entrate della Fondazione vengono impiegate dal Consiglio di Amministrazione per la realizzazione delle attività svolte dalla Fondazione e più in generale per assicurare e favorire il

perseguimento e l'esecuzione degli scopi istituzionali, nonché per rimborsare e retribuire, secondo quanto stabilito dal Consiglio stesso, coloro che operano per la Fondazione.

## **ART. 20 CARICHE SOCIALI**

Le cariche sociali, ad eccezione di quella di Revisore dei Conti, sono ricoperte a titolo gratuito, salvo quanto diversamente stabilito dal Consiglio di Amministrazione in merito ai rimborsi.

## **ART. 21 DURATA**

La Fondazione ha durata illimitata, fino a quando sarà in grado di raggiungere i propri scopi o, comunque, fino a quando il Consiglio di Amministrazione non ne delibererà l'estinzione e la conseguente liquidazione, previo parere obbligatorio e vincolante del Comitato dei Fondatori.

## **ART. 22 ESTINZIONE**

La Fondazione si estingue quando il raggiungimento dello scopo è divenuto impossibile. L'impossibilità del raggiungimento dello scopo dovrà essere previamente accertata con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, con motivata deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti proporre all'autorità competente prevista per legge l'estinzione della Fondazione. In ogni caso la proposta di estinzione può essere deliberata solo col parere favorevole obbligatorio e vincolante del Comitato dei Fondatori espresso a maggioranza assoluta e previo parere obbligatorio dell'Accompagnatore Spirituale. Dichiarata l'estinzione, il Consiglio di Amministrazione nominerà tre membri, da scegliere tra i suoi consiglieri, al fine di procedere alla liquidazione del patrimonio, con l'eventuale assistenza del Segretario.

## **ART. 23 DEVOLUZIONE DEI BENI**

In caso di estinzione e di conseguente liquidazione della Fondazione, i beni residui della stessa, una volta soddisfatte le obbligazioni di pagamento, saranno devoluti a quei soggetti pubblici o privati individuati dal Comitato dei Fondatori, sentito obbligatoriamente l'Accompagnatore Spirituale, le cui finalità siano in sintonia con le finalità della Fondazione

## **ART. 24 ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere il rendiconto di gestione, accompagnato da apposita relazione illustrativa.

Entro il 31 dicembre di ogni anno viene approvato il bilancio di previsione per l'anno successivo con l'allegata relazione programmatica.

Tali documenti contabili vengono depositati presso la sede della Fondazione entro quindici giorni dalla loro approvazione e comunque nei dieci giorni che precedono la riunione annuale del Comitato dei Sostenitori.

## **ART. 25 REGOLAMENTI**

Per quanto concerne l'amministrazione, il personale, i servizi erogati, le attività svolte e le iniziative intraprese, il Consiglio di Amministrazione può approvare uno o più Regolamenti che dovranno essere deliberati, se non diversamente stabilito dallo Statuto, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso.

## **ART. 26 NORME TRANSITORIE**

Sino a quando la Fondazione non ottenga il riconoscimento della personalità giuridica, ogni integrazione del Consiglio di Amministrazione che si renda necessaria, sarà operata dallo stesso Consiglio mediante cooptazione tra i Fondatori. I membri cooptati resteranno in carica sino alla fine del periodo transitorio.

Sino al termine del periodo transitorio, il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei due terzi e previo parere del Comitato dei Fondatori, potrà apportare al presente Statuto le modifiche e le integrazioni che dovessero essere espressamente richieste dalle competenti autorità al fine del riconoscimento della personalità giuridica.

Una volta che sia stata riconosciuta personalità giuridica alla Fondazione, il Consiglio di Amministrazione in carica e, se eletto, il suo Presidente, o, in caso di loro inattività, il consigliere più anziano, dovranno tempestivamente convocare un'adunanza del Comitato dei Fondatori, affinché si proceda, ai sensi dell'art. 7, alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione che dovrà tenere la prima adunanza entro sessanta giorni dalla notizia del riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione.

## **ART. 27 DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano per il funzionamento della Fondazione le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di persone giuridiche private ed in particolare in materia di fondazioni.

Vicchio, 14 luglio 2006

---